

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 29 maggio 1979)

INDICE

BERTONE: Sui provvedimenti da assumere per superare la carenza di personale della POLFER nella stazione ferroviaria di La Spezia (2305) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile</i>)	Pag. 1421	in Sardegna (2375) (risp. ANTONIOZZI, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i>) . Pag. 1428
DALLE MURA: Provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza all'interno e all'esterno dello stabilimento « Montedison Diag » di Massa (2458) (risp. SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1422	SASSONE: Sul trasferimento della gestione delle « Case Serene » dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI) alle Regioni (2396) (risp. SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)
de' COCCI, VITALE Antonio: In merito alla riscossione della «tassa fissa» per carro nel trasporto ferroviario (2121) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile</i>)	1422	SPARANO: Sulla richiesta di finanziamento della ditta « Eboli-Beton-Prefabbricati » di Eboli (Salerno) (2459) (risp. DI GIESI, <i>Ministro senza portafoglio</i>)
FABBRI: In merito al divieto di importazione in USA di salumi e prodotti derivati dalle carni suine provenienti dall'Italia (1081) (risp. OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	1424	
GHERBEZ Gabriella, BACICCHI: Sul licenziamento di un lavoratore della « Grandi Motori » di Trieste (2457) (risp. SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1426	
GIACALONE: Perchè le decisioni prese a seguito dell'accoglimento dei ricorsi al Presidente della Repubblica prodotti da dipendenti delle Ferrovie dello Stato avverso il diniego dei benefici previsti dalla legge n. 471 del 1958 siano estese a tutti i ferrovieri che si trovino in analoghe situazioni (2515) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile</i>)	1427	
PINNA: Sui provvedimenti da assumere per combattere il fenomeno del bracconaggio		

BERTONE. — *Al Ministro dei trasporti.*
 — Per sapere se è a conoscenza della protesta unitaria espressa dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle organizzazioni politiche della stazione ferroviaria di La Spezia per la carenza in sede del personale della POLFER, che, particolarmente nelle ore notturne, determina, come già avvenuto, una mancanza assoluta di tutela dei viaggiatori e dello stesso personale di servizio.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intende assumere per superare rapidamente tale grave situazione.

(4 - 02305)

RISPOSTA. — L'aumento dei fatti criminali (furti, rapine, atti di teppismo, eccetera) verificatisi in ambito ferroviario negli ultimi tempi, richiederebbero un consistente po-

tenziamento degli organici della Polizia ferroviaria, cui è affidato istituzionalmente il compito della prevenzione e della repressione dei fatti stessi.

Tale esigenza nel momento attuale è particolarmente sentita all'Azienda delle Ferrovie dello Stato allo scopo di tutelare il patrimonio ferroviario e anche l'incolumità dei propri dipendenti e dei viaggiatori.

Per quanto in particolare concerne le necessità impellenti del posto di polizia nella stazione di La Spezia, dove nella notte del 5 novembre dello scorso anno alcuni teppisti aggredirono due ferrovieri, si assicura che l'organico di quel posto è stato potenziato con l'assegnazione di un sottufficiale e due guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile

PRETI

5 maggio 1979

DALLE MURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso che, fin dal momento dell'insediamento a Massa dello stabilimento « Montedison Diag », i pericoli insiti nella produzione di questa fabbrica erano a tutti noti e pertanto ampie furono le assicurazioni da parte dei responsabili aziendali circa le garanzie di sicurezza connesse con l'attivazione dei relativi impianti;

considerato che, malgrado l'impegno anzidetto, per cause tecniche evidentemente previste o prevedibili il giorno 7 febbraio 1979 15 operai sono rimasti intossicati, e uno di essi è ricoverato in osservazione:

constatata quindi nei fatti la inadottabilità di misure di emergenza veramente efficaci, tali cioè da scongiurare anche per il futuro circostanze calamitose non solo per gli stessi addetti ma persino per la popolazione della zona,

per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello denunciato e per garantire la sicurezza sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

(4 - 02458)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della sanità.

A seguito dell'incidente tecnico verificatosi nello scorso mese di febbraio presso lo stabilimento Montedison Diag di Massa, il competente Ispettorato del lavoro ha effettuato accurati accertamenti dai quale è emerso che nessun danno è derivato alle persone.

Una quindicina di operai dipendenti di ditte esterne che si trovavano a circa 400-500 metri di distanza dall'impianto pilota hanno immediatamente richiesto controlli sanitari che hanno dato esito negativo e lo stesso operatore dell'impianto, ricoverato in osservazione, ha dichiarato di non avere malesseri o disturbi da lamentare.

L'organo ispettivo ha comunque rilasciato all'azienda una serie di dettagliate prescrizioni circa le modalità di esecuzione di talune operazioni tecniche che presentano un maggior grado di pericolosità al fine di ridurre ulteriormente i rischi di infortuni sempre obiettivamente incombenti nel settore dell'industria chimica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

24 aprile 1979

de' COCCI, VITALE Antonio. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritiene giustificato che, per effetto del semplice cambio di denominazione del « diritto fisso » per carro in « tassa fissa », detto diritto o tassa venga percepito due volte allorché il trasporto ha origine in zone di competenza di ferrovie concessionarie, come nel caso delle Ferrovie del Sud-Est.

Gli interroganti osservano che un diritto o tassa che sia debba essere il corrispettivo di un servizio e che, poichè tale servizio viene reso una sola volta, duplicarne la riscossione mediante la sua percezione, per uno stesso trasporto, sia da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sia da parte delle ferrovie concessionarie, costituisca atto arbitrario ed illegittimo, senza considerare il fatto che, per un trasporto il cui nolo, nell'ambito del territorio delle ferrovie concessionarie, si aggira sulle 9-10.000 lire, si

debba poi corrispondere una tassa fissa di lire 24.000 per i carri a 2 o 3 assi e di lire 36 mila per i carri a carrelli o a 4 o più assi, rispettivamente di circa il 160 per cento e 300 per cento superiore al nolo.

Tali tasse fisse, con i recenti provvedimenti di aumenti tariffari decorrenti dal 15 luglio 1978, sono state elevate a 30.000 lire per i carri a 2 assi ed a 45.000 lire per gli altri carri, per cui la tassa viene a risultare superiore al nolo, rispettivamente del 200 per cento e del 350 per cento, ciò che costituisce, di per sé, un assurdo tariffario, aggravato per giunta, da una doppia esazione.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritiene di far cessare immediatamente tale inammissibile abuso, disponendo il rimborso delle somme indebitamente esatte per duplicazione nella riscossione della tassa di cui trattasi, duplicazione che ha avuto inizio sin da quando è entrata in vigore la relativa disposizione, pubblicata sul Bollettino commerciale delle Ferrovie dello Stato del 16 dicembre 1977, nonchè di apportare misure correttive al loro importo per evitare che esse vengano a costituire un secondo « nolo ».

(4 - 02121)

RISPOSTA. — Si premette che nel settore dei trasporti a carro di merci in genere, esclusi cioè i prodotti carbo-siderurgici, la tassa di porto è costituita da due elementi: una tassa fissa a carro e una tassa di percorso a tonnellata, variabile in funzione del peso, della natura della merce e della distanza del trasporto.

La tassa fissa ha lo scopo di coprire gli oneri fissi, quegli oneri cioè derivanti dal trasporto a vuoto dei carri dal luogo di concentramento alla stazione di origine della spedizione, dalle manovre nelle stazioni di partenza, in quelle intermedie ed in quelle di destinazione, dall'ulteriore trasporto a vuoto dei carri dalla stazione destinataria al nuovo luogo di concentramento, nonchè dall'ammortamento e dalla manutenzione dei carri stessi.

Dal punto di vista tariffario, la tassa fissa ha la funzione di equilibrare la tassazione variabile, che è ancora troppo diffe-

renziata in relazione sia alle classi di prezzo applicabili sia ai pesi tassabili, e consegue così lo scopo di rendere la tassazione complessiva più aderente all'andamento dei costi, il cui elemento fondamentale è costituito dal costo per asse/km, il quale è indipendente dal tipo di merce caricata sul carro oltre che, entro certi limiti, dal peso trasportato.

Per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, la tassa fissa è commisurata alla percorrenza media dei trasporti sulla rete nazionale (circa chilometri 400) ed al loro carico medio (circa 19 tonnellate), per cui la sua incidenza sulla tonnellata-chilometro per detta percorrenza media risulta di circa quattro lire.

Nel caso di spedizioni che interessano oltre le Ferrovie dello Stato anche le ferrovie concesse che — come le Ferrovie del Sud-Est — adottano il sistema tariffario delle Ferrovie dello Stato, la tassa fissa, come pure quella variabile, viene riscossa anche sul percorso sociale: ciò è dovuto al fatto che, per i trasporti interessanti più vettori (come è appunto il caso dei trasporti in servizio cumulativo), ciascuno di essi effettua il servizio nell'ambito della propria autonomia funzionale.

Tenuto conto che le percorrenze dei trasporti sulle ferrovie concesse sono generalmente molto più brevi di quelle sulle linee delle Ferrovie dello Stato, effettivamente può verificarsi che l'importo relativo alla tassa fissa, a differenza di quanto avviene per le Ferrovie dello Stato, non risulti per dette ferrovie concesse armonizzato con quello relativo alla tassa variabile.

D'altra parte l'applicazione da parte dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato della tassa fissa ai trasporti del servizio cumulativo trova la sua giustificazione nel fatto che anche per questi servizi restano a carico di detta Azienda gli stessi oneri fissi che gravano sul servizio svolto esclusivamente sulle proprie linee, in quanto sono i carri dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato che vengono utilizzati per il servizio cumulativo anche sulle linee delle ferrovie in concessione.

Si assicura peraltro che sia la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato sia la

29 MAGGIO 1979

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 58

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono state invitate ad effettuare un approfondito riesame del problema al fine di temperare il rilevato onere della doppia esazione della tassa fissa.

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile

PRETI

5 maggio 1979

FABBRI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e della sanità.* — Per sapere:

a) se non si ritenga di dover urgentemente intervenire allo scopo di creare le condizioni per il superamento, da parte delle autorità di Governo degli Stati Uniti d'America, del divieto pressochè assoluto di importazione in USA di salumi e prodotti derivati dalle carni suine provenienti dall'Italia;

b) se non si ritenga, altresì, opportuno, essendo tale divieto — che risale all'agosto del 1973 — motivato dall'esistenza nel nostro Paese della malattia vescicolare dei suini, compiere, con l'ausilio degli organismi scientificamente competenti, le ricerche del caso, onde confermare quanto già precisato da autorevoli esperti, cioè che il virus della malattia vescicolare dei suini viene inattivato a seguito della prolungata stagionatura cui sono sottoposti i prodotti di salumeria italiani;

c) se non si ritenga, comunque, che si debbano prendere gli opportuni contatti con le autorità sanitarie americane per concordare le modalità di adeguati controlli igienico-sanitari, onde consentire — una volta fugati i pericoli di carattere sanitario — l'esportazione dei prodotti delle aziende salumiere italiane negli Stati Uniti, al di là delle attuali scarse possibilità che, di fatto, limitano l'interscambio alle carni cotte o inscatolate.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere, con riferimento alla nota del 20 giugno 1974

del Ministero della sanità, con la quale si comunicava l'elenco degli stabilimenti italiani autorizzati all'esportazione negli Stati Uniti di carni, prodotti carnei o contenenti carne, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-igienico-sanitari richiesti dalla legislazione sanitaria USA (*Meat regulation* n. 193 del 3 ottobre 1970), quali siano le ragioni che hanno circoscritto l'attestazione di tale idoneità alle grandi industrie del settore (« Negroni », « Simmenthal », « Star », « Citerio » e poche altre), con esclusione assoluta, fra l'altro, di ditte localizzate nella zona di produzione del prosciutto di Parma.

A tale riguardo, si chiede, infine, di conoscere se non si ritenga di dover sviluppare un'idonea azione promozionale, sia sotto il profilo informativo, sia incentivando, anche mediante iniziative consortili, l'adeguamento delle attrezzature alle prescrizioni volute dalle leggi statunitensi, al fine di permettere anche alle aziende cooperative ed artigianali ed alle piccole e medie industrie salumiere di operare sul mercato statunitense.

Si fa presente che una positiva soluzione del problema appare tanto più opportuna se si pensa che il settore attraversa un periodo di notevole stagnazione e che, d'altra parte, esistono concrete prospettive di collocazione dei nostri prodotti, sia sul mercato statunitense, sia sui mercati di altri Paesi che — come il Canada — presumibilmente seguirebbero l'esempio americano, con positive ripercussioni per l'attività ed i livelli occupazionali delle nostre aziende e con non trascurabili benefici per la nostra bilancia commerciale.

(4 - 01081)

RISPOSTA. — Al riguardo, si conferma la esistenza dei divieti statunitensi di carattere igienico-sanitario posti all'importazione di carni suine non sottoposte a lunga stagionatura o a cottura ai fini della profilassi dell'afta epizootica o della peste suina classica nonché quelli concernenti l'importazione di carni suine crude e stagionate, ad ecce-

zione di quelle sottoposte a determinati trattamenti termici, per la prevenzione della malattia vescicolare dei suini (la mortadella — che durante la lavorazione è sottoposta a trattamento termico — costituì a suo tempo l'unica deroga a tali divieti).

L'Amministrazione della sanità svolge da tempo periodici interventi, tramite il Ministero degli affari esteri, presso le competenti autorità degli USA al fine di ottenere la revoca, sia pur parziale, dei predetti divieti. Interventi in tal senso sono stati svolti anche dallo scrivente, ma senza ottenere ancora risultati pienamente soddisfacenti.

Questo il quadro delle malattie in questione, in Italia: nel 1976 la malattia vescicolare ha fatto registrare in Italia un solo focolaio nel mese di agosto in provincia di Roma. Nel corrente anno 1977 detta infezione è stata evidenziata in 26 allevamenti. La malattia si è manifestata prevalentemente in provincia di Mantova con 19 focolai; 2 focolai sono stati evidenziati in provincia di Parma e 2 in provincia di Ravenna; 1 focolaio in ciascuna delle seguenti province: Salerno, Bologna, Milano, Cremona, Perugia, Modena e Rieti. Complessivamente negli allevamenti colpiti erano presenti 31.700 suini di cui circa 10.000 hanno manifestato sintomi clinici di malattia con una incidenza quindi di circa il 31,94 per cento.

La malattia ha avuto sempre un decorso benigno e generalmente le lesioni vescicolari al grugno ed ai piedi guarirono nel giro di 7-10 giorni.

La denuncia della malattia vescicolare in Italia è obbligatoria e le norme di polizia veterinaria disposte con ordinanza ministeriale 13 febbraio 1973 prevedono le stesse misure di profilassi che si applicano nei confronti dell'afta epizootica, ad eccezione della vaccinazione che per tale infezione non viene praticata.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1973 è stata altresì prevista la possibilità, previa approvazione del Ministero della sanità di disporre l'abbattimento coattivo e la distruzione degli animali infetti.

Le autorità sanitarie periferiche, nel segnalare gli episodi di malattia infettiva al Ministero della sanità, considerato il decorso benigno dell'infezione e gli irrilevanti danni economici agli allevamenti colpiti, hanno chiesto di non applicare il citato decreto ministeriale 17 febbraio 1973.

Gli allevamenti colpiti, in base alle disposizioni vigenti, rimangono sotto sequestro per un periodo di 30 giorni dopo la constatazione dell'ultimo caso di malattia e, qualora si renda necessario dover macellare suini clinicamente sani, la macellazione deve avvenire con le dovute cautele (distruzione dei visceri, degli organi interni, del muso e degli zampetti) e trascorsi almeno 10 giorni dall'ultimo caso di malattia; la macellazione in questione non deve comunque avvenire in stabilimenti autorizzati all'esportazione all'estero e le carni di tali animali non devono essere inviate a stabilimenti autorizzati ad esportare all'estero i propri prodotti.

La malattia in questione dal punto di vista clinico può essere confusa con l'afta epizootica per cui è necessario ricorrere a prove di laboratorio che vengono effettuate entro le 48 ore da ogni Istituto zooprofilattico e successivamente confermate dal Centro di referenza dell'Istituto zooprofilattico di Brescia.

Peraltro, la situazione nei confronti dell'afta epizootica in Italia è molto favorevole; nel corrente anno sono stati evidenziati solo 3 focolai di afta, di cui 1 a Milano e 2 a Palermo, estinti con immediato abbattimento e distruzione di tutti i capi infetti.

La resistenza del virus vescicolare nell'ambiente esterno si protrae per molto tempo, ma il suo comportamento nel suino macellato con malattia in atto è diverso a seconda della localizzazione. Da recenti esperienze effettuate presso l'Istituto zooprofilattico di Perugia, risulta che in un suino macellato in stato febbrile il virus può essere reperito nel sangue, nel fegato, nella milza, nei linfonodi, nel grasso, nelle tonsille, nella pelle e nelle feci, (conservati ad una temperatura di 4° C) fino ad oltre 100 giorni dalla macellazione. Viceversa dalle masse muscolari di tali sog-

getti non è stato mai possibile isolare il virus.

Tra i disinfettanti più efficaci nell'ambiente esterno sono da annoverare gli acidi, dal N 2,5 in giù, nonché gli alcali con un PH superiore a 12,5. Anche la formalina al 10 per cento può inattivare il virus.

Per quanto concerne la prova di resistenza del virus al calore, il suddetto Istituto di Perugia ha sperimentato che in mortadelle infettate artificialmente il virus veniva inattivato dopo 8 ore di stufaggio ad una temperatura di 84° C.

Per i motivi su esposti, considerato che la malattia vescicolare ha scarsamente interessato la zona di produzione del prosciutto di Parma e non si è praticamente mai manifestata nella zona del Friuli; considerato che, in ogni caso, le carni di suini di allevamenti infetti non possono essere utilizzate per prodotti destinati all'estero; visto che dalle ricerche effettuate non si è mai reperita la presenza del virus nelle masse muscolari di suini sacrificati durante la manifestazione clinica della malattia; tenuto presente che il lungo periodo di salatura e di stagionatura cui vengono sottoposti i prosciutti, con processo di maturazione ed acidificazione è comunque sfavorevole alla sopravvivenza del virus in questione, non si comprende per quale motivo le autorità sanitarie statunitensi pongono divieto alle importazioni di tali prodotti nel loro Paese.

Gli USA, infatti, autorizzano l'importazione soltanto da stabilimenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dai propri regolamenti sanitari nazionali, e, a tal fine, effettuano periodici controlli diretti, a mezzo di propri ispettori veterinari, per accertare la corrispondenza e la conformità degli stabilimenti stessi alla « Meat Regulation » n. 193 del 3 ottobre 1970 e ad ogni altra successiva disposizione, a prescindere dalle garanzie assicurate dal nostro sistema.

Le garanzie sanitarie offerte dai Servizi veterinari italiani nella circostanza sembrano più che sufficienti, come del resto noi riteniamo sufficienti le garanzie sanitarie che gli

Stati Uniti offrono nei confronti dell'esantema vescicolare dei suini, malattia assente nel nostro territorio nazionale e, dal punto di vista economico, certamente più grave della malattia vescicolare.

Per quanto si riferisce all'azione promozionale auspicata nella interrogazione n. 4-02787, questo Ministero concorda senz'altro sull'opportunità che essa venga portata avanti anche con l'applicazione della legge n. 374 del 1976, concernente la possibilità per i consorzi per il commercio estero di ottenere contributi finanziari di questo Ministero, ma ciò evidentemente dopo che si siano precostituite le opportune strutture in armonizzazione con la normativa USA.

Ciò sarà evidentemente tanto più proficuo quanto maggiore sarà l'armonizzazione ragguardevole fra la normativa italiana e quella statunitense. A tal fine questo Ministero vedrebbe con favore l'attuazione di un incontro fra una delegazione di esperti italiani e le autorità sanitarie nord americane, così come risulta auspicato anche dal Ministero della sanità.

Il Ministro del commercio con l'estero

OSSOLA

11 novembre 1977

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso:

che un lavoratore della « Grandi Motori Trieste » è stato licenziato in data 7 gennaio 1979 per mancato superamento del periodo di prova, senza tener conto dell'opinione espressa dalla Commissione medica provinciale e malgrado l'appoggio offertogli dagli operatori che da tempo lo conoscono e seguono;

che tale periodo di prova è durato solo tre giorni ed è stato disposto contrariamente alle disposizioni vigenti (legge n. 482 del 2 aprile 1968) che non prevedono periodi di prova per gli invalidi civili, assunti obbligatoriamente, come si dà il caso dell'operaio interessato;

29 MAGGIO 1979

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 58

che le direzioni della « Grandi Motori Trieste » e dell'« Intersind » con detta decisione hanno violato il diritto al lavoro per tutti i lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri competenti siano a conoscenza di tale fatto increscioso ed aberrante;

quali misure intendano prendere al fine di far riassumere l'invalido triestino e di impedire che altri casi analoghi si ripetano nel Paese.

(4 - 02457)

RISPOSTA. — Il competente Ispettorato del lavoro, a seguito di un circostanziato esposto dell'Esecutivo del Consiglio di fabbrica Grandi Motori di Trieste, ha accertato che effettivamente l'invalido civile Narchiol Giorgio è stato licenziato dopo solo quattro giorni di lavoro per mancato superamento del periodo di prova e che la ditta aveva già provveduto a richiedere all'Ufficio provinciale del lavoro la sostituzione dell'invalido licenziato.

Rilevato che il licenziamento in questione è stato effettuato in contrasto con il disposto dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, numero 482, nonché con le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro, l'organo ispettivo ha elevato a carico del responsabile dell'azienda verbale di contravvenzione ed informato altresì la competente autorità per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SCOTTI

24 aprile 1979

GIACALONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per estendere, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica prodotti da alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato avverso il diniego dei benefici previsti dall'articolo 5 della legge n. 471 del 1958, le decisioni stesse nei confronti di tutti i ferrovieri trovantisi in analoghe situazioni. Un

provvedimento siffatto, atteso dal personale interessato, si ispirerebbe, a giudizio dell'interrogante, a criteri di giustizia e di equità.

(4 - 02515)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471 prevedeva che le promozioni conseguite dal personale ferroviario ex combattente dopo il 31 dicembre 1954 venissero retrodatate di due anni.

Con l'entrata in vigore delle norme sul riassetto, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, alcune qualifiche intermedie, — all'atto del conseguimento delle quali è stato attribuito detto beneficio — sono state fuse in una sola (es. Segretario, Capo stazione), per cui alcuni dipendenti hanno chiesto che i suddetti benefici combattentistici venissero ripetuti in occasione della successiva promozione.

Di fronte al diniego dell'Amministrazione, molti degli interessati hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Orbene il Consiglio di Stato, eccetto che per due soli casi, si è pronunciato sempre negativamente per la considerazione che, grazie alla maggiore anzianità convenzionale ottenuta a suo tempo, gli interessati ottennero un aumento periodico di stipendio, nonché, talora, una indiretta anticipazione di un biennio per la promozione successiva a quella retrodatata rispetto a colleghi non combattenti.

Oltre che per tale motivo, non si può aderire alla richiesta di cui è cenno nell'interrogazione, nè nei confronti di coloro che hanno esperito la procedura straordinaria perchè, con la definizione della procedura stessa, le situazioni di detti ricorrenti sono ormai consolidate, nè nei confronti di coloro che detta procedura straordinaria non hanno esperito, per intervenuta acquiescenza.

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile

PRETI

21 maggio 1979

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che l'interrogante, da diverso tempo, aveva segnalato lo scempio che si va compiendo in Sardegna nei confronti della fauna a causa di bracconieri e di persone ormai ben individuate le quali, unitamente a presunti « cacciatori » provenienti da altre parti del Paese vanno compiendo dei veri e propri safari contro la selvaggina e, in particolare, nei confronti dei cavallini della Giara, di cervi, mufloni e cinghiali con grave pregiudizio, conseguentemente, per la stessa sopravvivenza delle specie presenti nell'isola;

considerato, nella fattispecie, che da qualche tempo a questa parte l'attività del bracconaggio va assumendo aspetti macroscopici tanto che sono stati recentemente recuperati, nelle zone demaniali di « Piscina Manna » nelle montagne di Pula, oltre duecento lacci sistemati per la cattura, e che gli stessi agenti della vigilanza venatoria regionale hanno rinvenuto, ucciso da un laccio di acciaio, un magnifico esemplare maschio di cinghiale;

accertato, infine, che nella foresta demaniale dei « Sette fratelli » presso il vasto comprensorio boschivo, viene minacciata la sopravvivenza del nucleo del cervo sardo, con grave nocimento per il patrimonio faunistico, nella considerazione che la salvaguardia dei beni ambientali valichi gli angusti limiti della regione per interessare la stessa vigilanza del Ministero dei beni culturali e ambientali,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministero intenda assumere, di intesa con la Regione Sardegna, per combattere efficacemente il fenomeno, in modo da rimuovere ostacoli di natura burocratica che hanno finora impedito una efficace difesa del patrimonio faunistico.

(4 - 02375)

RISPOSTA. — Il fenomeno del bracconaggio, e particolarmente di quello, dannosissimo, effettuato con i lacci, è purtroppo diffuso in diverse regioni italiane ed in particolare in Sardegna dove per di più si esercita a carico

di specie animali rare e minacciate di estinzione, quale ad esempio il cervo sardo (*cervus elaphus corsicanus*).

La legge regionale della Sardegna, recentemente approvata, prevede fortissime sanzioni, anche pecuniarie, per le predette infrazioni, ma non ci si può nascondere che in un territorio vasto ed accidentato come quello della Sardegna è estremamente difficile reprimere tale attività criminosa se ci si basa esclusivamente sui servizi di vigilanza effettuati da personale che non risiede *in loco*, ma che si porta nelle località da vigilare occasionalmente e provenendo dai maggiori centri urbani.

Una protezione effettiva della rara fauna sarda si potrebbe ottenere solo mediante la rapida istituzione nell'isola di una rete, opportunamente progettata, di riserve naturali, o comunque di oasi di protezione che però fossero costantemente sorvegliate da personale residente *in loco*. Per tale necessità si potrebbe fare ricorso, ad esempio, al corpo forestale, eventualmente coadiuvato da guardia-caccia regionali, i quali però dovrebbero in ogni caso risiedere sul posto.

Del resto il problema della istituzione di un insieme di casi di protezione si affaccia anche a livello nazionale sia per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », ma anche per quanto riguarda la protezione degli *habitat* di settantaquattro specie di uccelli contenuti nell'allegato 1 della Direttiva CEE per la conservazione della avifauna approvata dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1978 (vedi in proposito articoli 3 e 4).

In ultimo è da ricordare che entro il 31 dicembre 1979 dovrà essere approvata la legge quadro per i parchi naturali e le riserve (art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 382). In tale occasione non dovrebbe essere trascurata la possibilità di concedere finanziamenti alle regioni appunto per la costituzione e

29 MAGGIO 1979

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 58

la gestione di oasi e riserve, con particolare riguardo a quelle nelle quali insistono valori faunistici, vegetazionali ed ambientali in genere, di interesse nazionale o addirittura internazionale.

In questo modo, oltre a superare il problema economico della vigilanza (che potrebbe contribuire anche alla riduzione della disoccupazione ed in particolare di quella giovanile specialmente nelle regioni meridionali) si potrebbe esercitare anche la funzione di coordinamento e di indirizzo da parte dello Stato per assicurare che le oasi e le riserve naturali da istituire formino un quadro coerente e coprano tutte le esigenze di protezione del Paese, o per lo meno quelle di maggiore importanza.

Il problema della vigilanza continua e diretta è però essenziale, e specialmente in Sardegna dove per tradizione e per un certo rispetto atavico dell'autorità costituita il braccaggio non si effettua in quelle aree nelle quali si sa che è in atto una vigilanza continua.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

9 maggio 1979

SASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come e quando avviene il trasferimento della gestione delle « Case serene » dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI) alle Regioni.

In particolare, si chiede di conoscere da chi e quando vengono esaminate le domande già presentate nel 1978, per i soggiorni definitivi e bimestrali, presso le « Case serene ».

(4 - 02396)

RISPOSTA. — In ordine al trasferimento della gestione delle Case di riposo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si rende noto che con legge 21 ottobre 1978, n. 641, recante: « Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 agosto 1978, numero 481, concernente fissazione al 1° gen-

naio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali », il legislatore ha espressamente previsto che l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è soppressa e posta in liquidazione alla data di entrata in vigore della citata legge, cioè dall'8 novembre 1978.

Inoltre, la stessa legge ha disposto che le funzioni di liquidazione sono assunte dal Comitato esecutivo dell'Opera, il quale assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.

Entro tale data, sempre secondo il disposto di legge, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si provvederà al trasferimento alle Regioni dei beni e del personale dell'ente, nonché alla attribuzione alle Regioni e agli enti locali delle relative entrate.

Tutto ciò premesso, si precisa che, circa le domande presentate per la partecipazione ai turni di soggiorno bimestrali attuati dall'Ente, nel pieno rispetto delle sopra richiamate disposizioni di legge, l'ONPI ha effettuato tale prestazione fino alla predetta data del marzo 1979, ha attuato, cioè, il primo turno di soggiorno per il bimestre febbraio-marzo. Entro il 31 marzo ha trasmesso alle singole Regioni le pratiche pervenute.

Lo stesso dicasi per l'ammissione vitalizia in Casa di riposo; dal 1° aprile sono le Regioni, subentrate nell'esercizio delle funzioni all'ONPI, a gestire l'assistenza agli anziani e ad adottare ogni decisione in merito agli interventi in loro favore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

24 aprile 1979

29 MAGGIO 1979

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 58

SPARANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se la ditta « Eboli-Beton-Prefabbricati » del signor Buoninfante Raffaele oppure « Eboli-Beton e Prefabbricati s.p.a. » con sede in Eboli (Salerno) Via Pio XII ha avanzato istanza di finanziamento o di contributo per la sua attività.

In caso affermativo, per sapere quanto ha chiesto, quanto è stato accordato ed erogato, in quale data, per quali programmi di attività e per quante unità lavorative.

Ove la richiesta eventualmente avanzata non fosse stata accolta, si chiede di conoscere il motivo del rigetto.

(4 - 02459)

RISPOSTA. — La ditta Eboli-Beton-Prefabbricati di Eboli (Salerno), per la realizzazione di un impianto per la produzione di prefabbricati in cemento, ha avanzato in data 21 aprile 1978 domanda di agevolazioni industriali ai sensi della legge 2 maggio 1976, numero 183; l'investimento previsto è di lire 619.769.414 con un'occupazione di n. 15 unità.

Per la suddetta domanda non è ancora pervenuta la relazione istruttoria a cura dell'Istituto bancario.

Il Ministro senza portafoglio
DI GIESI

4 maggio 1979